

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI - APS

Articolo 1 - Denominazione

L'ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI, siglabile "AAS" e nel presente Statuto definita per brevità semplicemente "Associazione", fondata il 9 ottobre 1973 quale associazione "di fatto", è un'associazione di promozione sociale, non ha scopo di lucro e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, e ha durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, e dalle vigenti Leggi, in particolare dal Codice Civile, dalla L. 7 dicembre 2000, n. 383 e dalla L.R. 7 febbraio 2006, n. 7, Regione Piemonte.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione Astrofili Segusini ha sede in Susa (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Articolo 3 – Scopi e tipologia delle attività

L'Associazione ha scopi culturali e scientifici e si prefigge i seguenti obiettivi con finalità di promozione sociale verso i propri Associati e verso terzi:

- a) diffondere e divulgare l'interesse per l'astronomia nella collettività;
- b) approfondire la conoscenza dell'universo sia con studi teorici sia con osservazioni dirette;
- c) impegnarsi nella tutela e valorizzazione dell'ambiente per salvaguardare la possibilità di osservare il cielo.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi prefissati, l'Associazione intende:

- a) realizzare e diffondere pubblicazioni a carattere scientifico e culturale per mettere a disposizione della collettività previsioni di eventi e fenomeni astronomici, risultati di attività e osservazioni dell'Associazione e dei Soci, e per diffondere notizie di eventi, fenomeni e scoperte inerenti la conoscenza dell'universo;
- b) organizzare incontri tra i Soci per condividere le esperienze maturate, i risultati conseguiti e il lavoro svolto dall'Associazione stessa o dai singoli Soci, nonché per determinare i programmi di nuove attività e ricerche;
- c) stabilire contatti e promuovere scambi culturali a livello locale, nazionale e internazionale con associazioni aventi analoghi scopi, con planetari e osservatori astronomici e con istituzioni scientifiche e culturali;
- d) organizzare direttamente incontri osservativi, conferenze pubbliche, corsi di formazione e attività didattiche per la collettività e in particolare a favore di scuole, associazioni culturali o ricreative, ovvero offrire la disponibilità per il loro svolgimento;
- e) organizzare programmi osservativi;
- f) gestire osservatori astronomici e planetari, ovvero offrire la disponibilità per la consulenza scientifica e didattica nella gestione degli stessi;
- g) allestire mostre tematiche e percorsi didattici;
- h) organizzare incontri con esperti in astronomia o in altre materie collegate;
- i) destinare parte delle proprie risorse per l'acquisto di libri, materiale informatico e didattico da mettere a disposizione di Associati e terzi, istituzioni scolastiche e culturali, al fine di realizzare quanto previsto dagli obiettivi dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- a) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.

Articolo 4 - Associati

All'Associazione possono aderire persone fisiche, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Nel presente Statuto sono definiti indifferentemente "Associati" o "Soci".

Sono Soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento di una quota associativa annuale fissata dall'Assemblea dei Soci. I Soci si suddividono in ordinari e juniores. Sono Soci ordinari i maggiorenni e Soci juniores i minorenni. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né viene fatta alcuna discriminazione tra i soci dell'Associazione stessa.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Sull'eventuale reiezione motivata della domanda di ammissione a socio si pronuncia anche l'Assemblea dei Soci ed è ammesso ricorso.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso del Socio;
- b) per recesso, che deve essere notificato per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) per morosità, quando il Socio rimane insolvente oltre il termine previsto dal Regolamento o fissato dal Consiglio direttivo: in tal caso il Socio decade di diritto e senza ulteriore avviso;
- d) per esclusione, quando il Socio si renda responsabile di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel Libro degli Associati.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera, a eccezione del caso previsto alla lettera c), consentendo facoltà di replica.

Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Articolo 6 - **Doveri e diritti degli Associati**

I Soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa.

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) conoscere e approvare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) partecipare alle Assemblee dei Soci;
- d) accedere alle cariche associative;
- e) dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- f) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto.

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali; hanno altresì diritto di voto in tutte le delibere assembleari.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7 - **Risorse economiche e gestione**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Al termine di ogni esercizio, entro il successivo mese di marzo, il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario annuale nonché la relazione sull'attività e li sottopone, entro il mese di aprile, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In tale sede il Consiglio direttivo redige anche un bilancio annuale di previsione. Tali documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro gli otto giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. I proventi, i fondi, gli utili o gli avanzi di gestione dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati anche in forme indirette a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività di volontariato prestate dai Soci in forma libera e gratuita. Agli Associati, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione, possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti prestabiliti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può autonomamente procedere a spese di natura straordinaria non previste dal bilancio preventivo e nei limiti di spesa approvati annualmente dall'Assemblea purché esse siano finalizzate al perseguimento dei fini sociali e a condizione che siano specificate le modalità di copertura delle stesse.

Articolo 8 - **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 9 - **L'Assemblea dei Soci**

Le Assemblee sono costituite da tutti i Soci e possono essere ordinarie o straordinarie. Ogni Associato ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci mediante avviso scritto contenente la data, l'ora e il luogo e l'ordine del giorno, da recapitarsi a mano, o tramite servizio postale, oppure tramite posta elettronica, e mediante affissione nella bacheca dell'Associazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le Assemblee a cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio direttivo.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e della relazione di attività -la cui redazione è obbligatoria-, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche ogni volta che lo stesso Presidente, o la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli Associati, ravvisandone l'opportunità, ne facciano richiesta motivata. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente dell'Assemblea stessa il quale dirige i lavori e le operazioni di voto e nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a) discute e delibera sul rendiconto economico-finanziario consuntivo e sul bilancio preventivo nonché in merito alla relazione di attività relativamente a ogni esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- d) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- e) si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi Associati;
- f) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio direttivo ed eventualmente per i Soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) stabilisce il limite massimo delle spese straordinarie eventualmente non previste nel bilancio preventivo;
- j) approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

L'Assemblea ordinaria delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, di persona o per delega, di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aderenti.

I verbali delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, devono essere pubblicati mediante l'affissione all'albo della sede e inseriti nel Libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario, e restano a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione.

Articolo 10 - **Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo interno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o, in assenza dei Vicepresidenti, dal membro più anziano.

Il Segretario cura la redazione del Libro degli Associati, del Libro dei verbali delle Assemblee e del Libro dei verbali del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del Libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) eleggere il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo nonché la relazione di attività;
- d) deliberare sulle domande di adesione di nuovi Soci;
- e) proporre all'Assemblea eventuali esclusioni di Soci;
- f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- g) tenere e aggiornare i Libri dei verbali e il Libro degli Associati;
- h) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i limiti per i rimborsi spese ai Soci;
- i) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
- j) costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11 - **Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca le Assemblee dei Soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 12 - **Il Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, e ha il compito di:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esaminare le proposte di rendiconto economico-finanziario annuale e di bilancio preventivo;
- d) verificare i saldi di cassa.

Della sua attività il Collegio dei Revisori dei conti redige verbale che viene conservato agli atti.

Articolo 13 - **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente articolo 7, comma 4.

Articolo 14 - **Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Eventuali modifiche a tale Regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 - **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati ai sensi dell'art. 9 comma 14, lettera b, del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione verrà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi dell'Associazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - **Norma finale**

Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alla Legge Regionale 7 febbraio 2006, n. 7, Regione Piemonte, e successive modificazioni e integrazioni.